Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235
00153 ROMA - Via Icilio, 7
C.F. 80069130583

Roma, 13/09/2021

Prot. 76771/2021

Preg.ma
Dott.ssa Rossana Ugenti
Ministero della Salute
Direzione Generale
delle Professioni Sanitarie e delle
Risorse Umane del
Servizio Sanitario Nazionale
Ufficio V – Disciplina
delle professioni sanitarie
dgrups@postacert.sanita.it

OGGETTO: **Ambito applicativo art. 4, d.l. 44/2021.**

Gentile Direttore,

come è noto l'art. 1 del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, ha introdotto, al comma 1, l'obbligo vaccinale per tutti "*gli esercenti le professioni sanitarie*" inclusi coloro che svolgono la loro attività "*negli studi professionali*", chiarendo poi che "*La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati*".

L'obbligo conosce, quale unica eccezione (comma 2), un *"accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale*".

I successivi commi demandano, anzitutto, agli ordini professionali e ai datori di lavoro "*degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali*" il compito di fornire l'elenco degli iscritti a regioni e province autonome.

Queste ultime, quando accertano il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, ne informano l'azienda sanitaria locale di residenza dell'interessato, che a sua volta gli contesta l'omissione al fine di verificare se sussista una eventuale causa di esenzione dall'obbligo. Una volta che l'inadempimento sia

stata definitivamente accertato, l'azienda sanitaria locale (comma 6) "*ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2*".

Il successivo comma 7, infine, stabilisce che *"La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza*".

Il procedimento è, dunque, deliberato in maniera molto chiara dal legislatore.

Ciò che, tuttavia, non appare altrettanto chiaro è, anzitutto, quale sia il provvedimento che l'ordine professionale è chiamato ad adottare all'esito delle comunicazioni di cui ai commi 6 e 7 a carico – nel nostro caso - del biologo rispetto al quale sia stato accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale.

Qualora, come sembra, l'Ordine sia tenuto ad annotare la sospensione del biologo dall'albo o dall'elenco speciale (milita in questo senso, in particolare, il fatto che la legge individui l'assolvimento dell'obbligo vaccinale come "*requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati*"), non è altrettanto chiaro se sia possibile, per il biologo che svolge attività libero-professionale, eventualmente continuare l'esercizio della professione senza contatti interpersonali con i pazienti (si pensi, ad esempio, a quelle prestazioni che è possibile svolgere da remoto, attraverso piattaforme *on-line*); si tratterebbe di una misura coerente con l'analoga possibilità, che la stessa legge contempla (comma 6), di adibire i lavoratori a mansioni che, appunto, non "*implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2*", se del caso prevedendo un'annotazione sull'albo che specifichi i limiti entro cui è possibile, per l'iscritto, svolgere attività professionale.

Si resta in attesa id un cortese riscontro.

Molti cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dr. Vincenzo D'Anna